



Comune di Bodio

Tel. 091 864 11 22
091 873 20 80
Fax 091 864 14 68
comune@bodio.ch
www.bodio.ch
CCP 65-632-4

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismo)

(ris. mun. 568/07.07.2020)

Il Municipio di Bodio richiama

- gli articoli 107 cpv. 2 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

risolve:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

art. 1 La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Bodio (compresi i monti) da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

¹In particolare è vietato lordare le aree pubbliche con:

- a. sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii e simili);
- b. imballaggi per cibo o bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, eccetera);
- c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti;
- e. mascherine protettive, guanti in lattice/plastica, ecc..

²Il divieto di cui al cpv. 1 è esteso anche alle piazze di raccolta rifiuti nelle quali è vietato depositare all'esterno degli appositi contenitori eventuali rifiuti. Se i contenitori sono pieni, l'utente deve di regola recarsi presso un'altra piazza di raccolta rifiuti e, se tutti i contenitori presso tutte le piazze sono pieni, deve riportare i rifiuti al proprio domicilio.

³È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, le strutture sportive e di svago, eccetera.

⁴I detentori di cani, cavalli e altri animali sono tenuti a raccogliere e ad eliminare gli escrementi dei loro animali oppure a procedere alla pulizia della via.

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibo da asporto sono tenuti ad organizzarsi affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della loro struttura.

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), a disposizione presso la cancelleria comunale (durante gli orari di apertura dello sportello).

Art. 7 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

Art. 8 Sanzioni

¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con una multa da CHF 100.00 a CHF 1'000.00, ritenuto un importo minimo di CHF 50.00 per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

²In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonizione.

³I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati nell'articolo 4 cpv. 3. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi in caso di inadempienze o allorquando l'intervento richiede conoscenza specialistiche.

⁴Se l'imbrattamento ai sensi dell'articolo 4 cpv. 3 avviene durante una manifestazione di qualsiasi genere e risulta difficile o impossibile risalire al contravventore, il Municipio può sanzionare l'organizzatore dell'evento intimando pure i costi di ripristino della situazione originaria.

⁵È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'articolo 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

⁶La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



Comune di Bodio

Tel. 091 864 11 22
091 873 20 80
Fax 091 864 14 68
comune@bodio.ch
www.bodio.ch
CCP 65-632-4

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 10 Entra in vigore/Pubblicazione

- 1) La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 20 luglio 2020 al 14 settembre 2020 (ferie giudiziarie 15.07.-15.08.).
- 2) La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

Il Sindaco:


Stefano Imelli

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria:


Maria Teresa Citino